



COPIA

COMUNE DI TRESORE CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE N. **56**

Adunanza del **15.12.2014**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DI FUNZIONI COMUNALI ('SERVIZI IN MATERIA STATISTICA'). REVOCA PRECEDENTE CONVENZIONE.

L'anno duemilaquattordici addì quindici del mese di dicembre alle ore 18,30 nella residenza municipale, per riunione di Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1 BARBATI ANGELO	Presente
2 BARBATI FILIPPO	Presente
3 BIANCHESSI BARBIERI DANIELE	Presente
4 ROSSI MARCO	Presente
5 BOIOCCHI DANIELE	Presente
6 MAZZINI GIANMARIO	Presente
7 OGLIARI GIANCARLO	Presente

Presenti n. 7

Assenti n. 0

Partecipa il Segretario comunale Dr. Massimiliano Alesio, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. Barbatì Angelo in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Massimiliano Alesio

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DI FUNZIONI COMUNALI ('SERVIZI IN MATERIA STATISTICA'). REVOCA PRECEDENTE CONVENZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la recente normativa, in tema di gestione associata di funzioni comunali e di unioni obbligatorie, ha introdotto un'innovativa disciplina in materia e, precisamente:
 - L'articolo 14, commi 25°-31°, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, in base al quale i Comuni, con popolazione fino a 5.000 abitanti, devono obbligatoriamente esercitare in forma associata le funzioni fondamentali, ora individuate dall'articolo 19, comma 1°, del DL n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012.
 - L'articolo 8 della Legge Regionale n. 22/2011, il quale stabilisce che l'associazione dei Comuni deve raggiungere il limite complessivo minimo di 5.000 abitanti o il quadruplo del numero di abitanti del Comune demograficamente più piccolo tra quelli associati.
- l'obiettivo, che i Comuni interessati si propongono, è quello della razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei correlati servizi, al fine di perseguire le finalità indicate dalla legge¹, cioè: *"il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni"*, oltre che soddisfare giuste esigenze di efficienza, efficacia, di economicità e di razionalizzazione della spesa pubblica.
- il Comune di **Torlino Vimercati ha chiesto di aderire alla già esistente convenzione** fra i Comuni di Trescore Cremasco e Palazzo Pignano, per la gestione in forma associata della funzione di: **"Servizi in materia statistica"**², approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29.07.2014.
- i Comuni di Trescore Cremasco e Palazzo Pignano hanno accolto la richiesta del Comune di Torlino Vimercati.

PRESA VISIONE della bozza di convenzione, costituita da n. 16 articoli.

DATO ATTO che viene rispettata la dimensione demografica minima associativa, di cui tener conto in relazione a quanto disciplinato dalla normativa regionale;

RITENUTO di approvare l'allegata bozza di convenzione e di istituire la gestione in forma associata della predetta funzione.

VISTO il D.Lgs n. 267/2000.

VISTO l'articolo 14, commi 25°-31°, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010.

VISTO l'articolo 19, comma 1°, del DL n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012 che individua le funzioni da svolgere obbligatoriamente in forma associata;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.

EFFETTUATA la votazione:

Con voti favorevoli n.7 astenuti nessuno, contrari nessuno, su n. 7 consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano:

¹ Comma 25°, articolo 14, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010.

² Articolo 19, comma 1°, del DL n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, lettera "L-bis".

DELIBERA

- 1) **Di revocare** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29.07.2014, avente ad oggetto: *“Convenzione per la gestione in forma associata di funzioni comunali: raccolta e smaltimento rifiuti e riscossione tributi”*, riguardante ai comuni di Trescore Cremasco e Palazzo Pignano.
- 2) **Di approvare** la bozza di convenzione, per la gestione in forma associata della funzione di *“Servizi in materia statistica”*, da stipularsi tra i Comuni di Trescore Cremasco, Palazzo Pignano e Torlino Vimercati.
- 3) Di istituire la gestione in forma associata della predetta funzione.
- 4) Di dare atto che l’oggetto della gestione in forma associata potrà essere ampliato anche alle altre funzioni comunali ed in favore pure di altri Comuni eventualmente interessati.
- 5) Di conferire mandato al Sindaco, quale rappresentante legale del Comune ai sensi dell’articolo 50 del D.Lgs n. 267/2000, di procedere alla stipula della convenzione.

Stante l’urgenza di procedere, con separata votazione,

Con voti favorevoli n.7 astenuti nessuno, contrari nessuno , su n. 7 consiglieri presenti e votanti in forma palese per alzata di mano:

DELIBERA

- 6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DI
FUNZIONI COMUNALI
(“SERVIZI IN MATERIA STATISTICA”)**

Il giorno, del mese di, anno, nel Palazzo Municipale di (..), sono presenti i signori Sindaci:

- 1) nato a, il, e domiciliato per la carica, presso il Comune di, via n., agente in qualità di Sindaco del **COMUNE DI TRESORE CREMASCO** (partita IVA:).
- 2) nato a, il, e domiciliato per la carica, presso il Comune di, via n., agente in qualità di Sindaco del **COMUNE DI PALAZZO PIGNANO** (partita IVA:).
- 3) nato a, il, e domiciliato per la carica, presso il Comune di, via n., agente in qualità di Sindaco del **COMUNE DI TORLINO VIMERCATI** (partita IVA:).
- 4)

PREMESSO:

CHE la recente normativa, in tema di gestione associata di funzioni comunali e di unioni obbligatorie, ha introdotto un’innovativa disciplina in materia e, precisamente:

- L’articolo 14, commi 25°-31°, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, in base al quale i Comuni, con popolazione fino a 5.000 abitanti, devono obbligatoriamente esercitare in forma associata le funzioni fondamentali, ora individuate dall’articolo 19, comma 1°, del DL n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012.

CHE l’obiettivo, che i Comuni interessati si propongono, è quello della razionalizzazione dell’esercizio delle funzioni e dei correlati servizi, al fine di perseguire le finalità indicate dalla legge³, cioè: “*il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni*”, oltre che soddisfare giuste esigenze di efficienza, efficacia, di economicità e di razionalizzazione della spesa pubblica.

CHE ulteriore obiettivo, che si intende perseguire, è quello della valorizzazione del senso di appartenenza delle municipalità, anche in relazione alla funzione di presidio del territorio, in armonia con i principi sanciti dalla legge.

³ Comma 25°, articolo 14, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010.

CHE i Comuni di Trescore Cremasco, Palazzo Pignano e Torlino Vimercati hanno espresso la volontà di gestire in forma associata la funzione di: “**servizi in materia statistica**”⁴;

CHE i medesimi Comuni non escludono ed, anzi, espressamente auspicano, di ampliare l’oggetto della gestione in forma associata anche alle altre funzioni comunali ed in favore pure di altri Comuni eventualmente interessati.

CHE, con le seguenti deliberazioni consiliari, è stata approvata la presente convenzione:

- Comune di deliberazione consiliare n. del;
- Comune di: deliberazione consiliare n. del;
- Comune di: deliberazione consiliare n. del

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione, ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs n. 267/2000, oltre che della già richiamata normativa (articolo 14, commi 25°-31°, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010; articolo 16, del decreto legge n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011), ha ad oggetto l’impegno generale dei Comuni sottoscrittori a gestire in forma associata la funzione relativa a: “**Servizi in materia statistica**”.

Con la stipula di tale convenzione, **viene istituita la gestione in forma associata della predetta funzione.**

Al riguardo, i Comuni aderenti prendono atto del seguente assetto normativo, disciplinante la funzione:

- a) L’articolo 9 della legge 9 luglio 1926 n.1162, che ha istituito l’Istituto Centrale di Statistica, e prescrive l’obbligo per le amministrazioni locali di collaborare con tale istituto e di eseguire particolari indagini per suo conto.
- b) Il comma 2° dell’articolo 1 della legge 16 novembre 1939 n.1823, che individua l’Ufficio Comunale di Statistica come organo periferico dell’ISTAT.
- c) Il D.lgs 6 settembre 1989 n.322, che inserisce l’Ufficio Comunale di Statistica nel Sistema Statistico Nazionale.
- d) La Direttiva n.1/Comstat del 15 ottobre 1991 (Comitato di indirizzo e Coordinamento dell’informazione statistica).
- e) La Direttiva n.2/Comstat del 15 ottobre 1991 (Comitato di indirizzo e Coordinamento dell’informazione statistica).

⁴ Articolo 19, comma 1°, del DL n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, lettera “**l-bis**” ((lettera aggiunta dall’art. 1, comma 305, legge n. 228 del 2012).

- f) Gli articoli 12 e 14 del D.lgs 18 agosto 2000 n.267, che individuano gli uffici di statistica per il collegamento con l'operatività dei sistemi informativo-statistici nell'esercizio dei compiti conoscitivi ed informativi degli enti locali.

Inoltre, i Comuni aderenti prendono atto della seguente disciplina normativa generale della funzione:

1. Compiti degli uffici di statistica:

- **a)** promuovono e realizzano la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'amministrazione di appartenenza, nell'ambito del programma statistico nazionale; **b)** forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi previsti dal programma statistico nazionale relativi all'amministrazione di appartenenza, anche in forma individuale ma non nominativa ai fini della successiva elaborazione statistica; **c)** collaborano con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale; **d)** contribuiscono alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi (art.6,D.Lgs n. 322/1989).
- **a)** attuano e gestiscono l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi statistici dell'amministrazione di appartenenza con il Sistema statistico nazionale, secondo le direttive emanate dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (per Sistema informativo statistico s'intende quella parte del sistema informativo nella quale le informazioni assumono connotazione statistica); **b)** accertano le violazioni nei confronti di coloro che, richiesti di dati e notizie per rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale, non li forniscano o li forniscano scientemente errati, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, secondo la procedura prevista dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 322/1989 (art. 1, Direttiva n.1/Comstat del 15 ottobre 1991).
- L'ufficio di statistica, per l'espletamento dei suoi compiti ed, in particolare, per l'attuazione delle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale, si può avvalere dell'opera di altri uffici del Comune, ai quali possono essere affidate talune fasi delle rilevazioni statistiche, quali, l'acquisizione dei dati e/o la loro elaborazione. In ogni caso, l'ufficio di statistica è responsabile dell'acquisizione, della tutela, della elaborazione e della trasmissione dei dati, nonché del rispetto dei tempi e delle modalità previste per le singole fasi delle rilevazioni. Nel caso in cui queste ultime siano state affidate, in tutto o in parte, ad altri uffici del comune, impartisce loro le istruzioni necessarie e dispone gli opportuni controlli, al fine di verificare l'attendibilità e la completezza dei dati, in relazione alle fonti dalle quali sono stati acquisiti. L'ufficio di statistica, nelle fasi istruttorie dei provvedimenti in cui si faccia uso di dati statistici, esprime un parere tecnico che deve essere richiesto da parte degli organi e degli uffici cui compete l'adozione dei provvedimenti stessi. L'ufficio di statistica coordina la produzione statistica dei servizi demografici cui è demandata la tenuta, l'aggiornamento ed il controllo dello schedario di anagrafe e dei registri di stato civile, nonché l'attività dei servizi d'informatica per la progettazione e la modificazione del sistema informativo comunale limitatamente al disposto del comma 1, lettera d), e del comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 322/1989 (art. 3, Direttiva n.2/Comstat del 15 ottobre 1991).

- 2. Organizzazione dell'ufficio di statistica:** L'ufficio di statistica, quale organo del SISTAN, deve essere organizzato in modo da permettere l'assolvimento dei compiti predetti e lo svolgimento delle seguenti funzioni (art. 3, Direttiva n.1/Comstat del 15 ottobre 1991):

- attività di coordinamento statistico interno;
- rapporti con il Sistema statistico nazionale;
- produzione di statistiche, con particolare riguardo all'impiego dell'informazione amministrativa, finalizzate all'attività istituzionale dell'amministrazione di appartenenza;

- promozione e sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi;
- controllo di coerenza, validazione ed analisi statistica dei dati; ricerca statistica; pubblicazioni;
- relazioni e comunicazioni.

Art. 2

Finalità della convenzione

La convenzione, attraverso la gestione in forma associata della funzione sopra indicata, intende perseguire le seguenti finalità:

- a) Il coordinamento della finanza pubblica ed il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni, quali obiettivi prefissati dal legislatore⁵;
- b) Efficacia e razionalità dell'azione amministrativa;
- c) Razionalizzazione della spesa pubblica;
- d) Qualificare ed innovare i servizi offerti, attraverso nuove ed adeguate politiche di formazione, aggiornamento e responsabilizzazione del personale;
- e) Assicurare l'economicità delle funzioni in gestione associata e dei relativi servizi, attraverso una gestione integrata degli stessi;
- f) Assicurare la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure, concernenti le funzioni ed i servizi svolti in forma associata.

Art. 3

Principi della gestione in forma associata

L'organizzazione e la gestione in forma associata deve essere improntata, nel rispetto delle predette finalità, ai seguenti principi:

- o massima attenzione alle esigenze dell'utenza, anche attraverso un adeguato dislocamento di presidi sul territorio, nel rispetto delle risorse finanziarie disponibili;
- o “circularità” dei dipendenti dei Comuni aderenti;
- o rispetto dei termini previsti dalle singole tipologie di procedimento;
- o rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
- o perseguimento costante della semplificazione del procedimento, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
- o costante innovazione tecnologica delle dotazioni messe a disposizione, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, per assicurare tempestività ed efficacia, nonché per migliorare l'attività di programmazione;
- o progressiva uniformità tra i Comuni nella adozione di strumenti di hardware e software;

⁵ Vedi nota n. 1.

- o uniformità delle procedure amministrative nelle materie di competenza funzioni associate;
- o omogeneizzazione dei regolamenti connessi allo svolgimento delle funzioni associate;

Art. 4

Armonizzazione dei regolamenti comunali

Nello svolgimento della funzione e dei correlati servizi gestiti in forma associata, rimangono in vigore, se ed in quanto applicabili, i regolamenti dei singoli enti, sino all'adozione di nuove ed uniformi disposizioni regolamentari.

I competenti organi comunali provvedono, progressivamente, all'adeguamento dei singoli regolamenti, sulla base delle proposte formulate dalla Conferenza dei Sindaci, anche attraverso l'elaborazione e l'approvazione di un regolamento unico per tutti i Comuni convenzionati.

L'adeguamento viene effettuato sulla base delle seguenti linee guida: semplificazione, omogeneizzazione, funzionalità, interservizio, comprensibilità.

Art. 5

Comune Capo-Convenzione e Referente

I Sindaci dei Comuni interessati individuano nel Comune di Trescore Cremasco il Comune Capo-convenzione e Referente, in relazione alle funzioni poste in gestione associata.

Il Comune referente tiene i rapporti amministrativi e funzionali tra i Comuni aderenti ed i rapporti istituzionali con la Provincia e la Regione.

Art. 6

Modalità di esercizio delle funzioni

Entro il termine del 31 maggio 2015, le Amministrazioni Comunali si obbligano, attraverso l'elaborazione, l'approvazione e la stipula di una specifica convenzione operativa, a:

- Individuare i soggetti, quali dipendenti dei singoli Comuni, interessati dall'esercizio della funzione:
- Individuare comuni ed unitarie modalità di esercizio della funzione, che dovranno essere condivise e seguite da ogni Ente aderente;
- Garantire, in aderenza al principio di "circolarità" dei dipendenti, il continuo esercizio delle attività anche in caso di assenza dei dipendenti dei singoli Comuni, attraverso l'"intervento sostitutivo" dei dipendenti degli altri Comuni, individuati dal funzionario Responsabile di settore del Comune capo-convenzione;

I Comuni si riservano di valutare, nel corso della gestione associata, l'eventualità dell'istituzione di un "ufficio comune" o "ufficio delegato", ai sensi dell'articolo 30, comma 4°, D.Lgs n. 267/2000.

Art. 7

Rapporti finanziari

Gli oneri finanziari, connessi alla gestione associata, sono individuati dalla Conferenza dei Sindaci, entro il termine del 31 maggio 2015. Dopo tale individuazione, la disciplina concordata dovrà essere approvata, ai sensi del comma 2°, dell'articolo 30 del D.Lgs n. 267/2000⁶, dai Consigli comunali di ciascun Ente.

⁶ Art. 30, comma 2, D.Lgs n. 267/2000: "Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie".

Art. 8

Livelli di efficacia ed efficienza nella gestione

I Comuni si obbligano a conseguire i significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, così come individuati con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 31-bis, della legge n. 122/2010.

Art. 9

Durata, adesioni, scioglimento e recesso

La presente convenzione-quadro ha una durata di 3 anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

Altri Comuni, qualora ricorrano i presupposti di legge, possono aderire alla presente convenzione, previa adozione di apposita deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta dei componenti da parte di tutti i Comuni fondatori.

Il recesso di un Comune deve essere comunicato al Comune capofila con un preavviso non inferiore ad un anno e può essere esercitato solo nel rispetto della minima durata triennale prevista dalla legge⁷.

Il recesso di un Comune deve essere comunicato con un preavviso non inferiore ad un anno e può essere esercitato solo se non determina il venir meno della dimensione ottimale, prevista dalla legge.

Il recesso di un Comune è deliberato dal proprio Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri.

Lo scioglimento della convenzione è deliberato da almeno i 2/3 dei Comuni partecipanti, con arrotondamento all'unità superiore, con provvedimento assunto a maggioranza assoluta di ciascun Consiglio Comunale. L'atto di scioglimento è sottoscritto da tutti i Sindaci e contiene la disciplina delle fasi di scioglimento e dei connessi adempimenti.

Art. 10

Organismi di coordinamento

Sono organismi di coordinamento:

- la Conferenza dei Sindaci;
- il Presidente della Conferenza dei Sindaci;
- L'Organismo Tecnico di Coordinamento.

Art. 11

Conferenza dei Sindaci

La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti, i quali possono delegare, per iscritto e solo nei casi di assenza o impedimento, un Assessore.

La Conferenza dei Sindaci viene convocata presso la sede del Comune Capo-convenzione o altra sede opportunamente individuata ed è validamente riunita quando siano presenti almeno la maggioranza dei membri.

La Conferenza assume provvedimenti a maggioranza assoluta dei presenti.

⁷ Articolo 14, comma 31-bis, decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010: *"Le convenzioni di cui al comma 28 hanno durata almeno triennale"*.

La Conferenza si esprime mediante deliberazioni, costituenti primariamente atti di indirizzo politico, e provvede a:

- approvare le proposte organizzative per l'effettivo esercizio della gestione associata, elaborate e presentate dall'Organismo Tecnico;
- nominare il Presidente;
- esaminare le questioni di interesse comune e verificare la rispondenza dell'azione dell'ufficio ai programmi delle rispettive amministrazioni;
- definire le effettive quote di compartecipazione per le eventuali spese;
- autorizzare gli acquisti di beni e servizi di carattere straordinario;
- esercitare poteri di indirizzo e controllo sulla gestione associata;
- esprimere parere favorevole per l'eventuale istituzione di sportelli decentrati per il pubblico, esclusivamente con funzioni di *front office*, e posti sotto la direzione di un Responsabile;
- incentivare ed accelerare il processo di gestione associata di funzioni e servizi;
- valutare lo stato di attuazione delle norme contenute nella Convenzione, nonché la loro adeguatezza in rapporto alla evoluzione delle esigenze del territorio e alla dinamica del quadro normativo di riferimento ed approvare le eventuali proposte di modifica;
- proporre ulteriori funzioni amministrative da svolgere in forma associata rispetto a quella individuata al precedente articolo 1;
- verificare l'andamento della gestione associata, al fine di verificarne l'efficienza, l'efficacia e l'economicità;
- definire i rapporti economico-finanziari della funzione gestita in forma associata, che dovranno poi essere approvati dai singoli consigli comunali quali appendici alla presente convenzione.

La Conferenza, inoltre, esamina ogni questione ritenuta d'interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le attività dei singoli enti.

Possono essere invitati ai lavori della Conferenza dei Sindaci gli Assessori, i Segretari comunali, i Dirigenti ed i Funzionari dei Comuni, nonché i Responsabili dei Servizi e i rappresentanti dei soggetti istituzionali di volta in volta interessati, oltre ad altri soggetti ritenuti competenti per le questioni da affrontare.

La Conferenza dei Sindaci è convocata dal Presidente. La convocazione, effettuata anche mediante via informatica, contiene l'ordine del giorno della seduta, il giorno, l'ora e il luogo della riunione. La prima riunione è convocata dal Sindaco del Comune Capo-convenzione e Referente

Le deliberazioni adottate dalla Conferenza dei Sindaci sono verbalizzate da un incaricato del Comune referente e trasmesse ai Comuni associati per l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti.

La Conferenza dei Sindaci può, qualora lo ritenga opportuno, promuovere il confronto e consultare singolarmente i singoli Comuni, la Regione, l'Amministrazione Provinciale, enti e aziende pubbliche di interesse locale, Organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni, esperti.

Art. 12

Presidente

Il Presidente è eletto dalla Conferenza dei Sindaci nel suo seno con voto favorevole pari ai 2/3, arrotondato all'unità superiore, dei componenti.

In tutti i casi di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Sindaco più giovane d'età.

Il mandato del Presidente è di tre anni, trascorsi i quali, viene eletto un nuovo Presidente.

Il mandato del Presidente può essere rinnovato, con le stesse modalità e quorum di maggioranza di cui al comma precedente. Qualora il Presidente cessi dalla carica di Sindaco, il Sindaco più giovane d'età convoca la Conferenza dei Sindaci entro 30 giorni per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede la Conferenza dei Sindaci e ne fissa il relativo ordine del giorno.

La carica di Presidente è riservata ai Sindaci e non è delegabile.

Art. 13

Coordinamento operativo – Organismo Tecnico

Il Segretario comunale del Comune Capo-convenzione e referente assicura il raccordo ed il coordinamento tra i Comuni, con particolare riferimento all'attuazione dei programmi e degli obiettivi stabiliti.

Il Segretario Comunale del Comune Capo-convenzione e referente, gli altri Segretari Comunali ed i singoli Responsabili dei servizi dei vari Comuni, interessati dalle funzioni associate, costituiscono l'organismo tecnico della convenzione, con funzioni consultive e propositive.

L'organismo tecnico, presieduto dal Segretario comunale del Comune referente ovvero da altro soggetto individuato dalla Conferenza dei Sindaci, in particolare:

- elabora le proposte organizzative per l'effettivo esercizio della gestione associata, da sottoporre alla conferenza dei Sindaci;
- analizza le questioni organizzative e gestionali della funzione posta in convenzione, elaborando ed approvando opportune interpretazioni e soluzioni;
- adotta le misure necessarie per realizzare un'adeguata ed efficace interconnessione tra tutte le strutture comunali coinvolte nella gestione associata delle funzioni;
- svolge attività di impulso, coordinamento e verifica nei confronti degli uffici comunali;
- attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dalla Conferenza dei sindaci;
- verifica l'andamento delle gestioni associate ed informa la Conferenza dei Sindaci, tramite il Presidente.

Art. 14

Organizzazione degli uffici e del personale

Il modello di organizzazione degli uffici e del personale delle funzioni gestite in forma associata sarà improntato a criteri di autonomia, qualità, funzionalità, economicità di gestione, semplificazione, professionalità del servizio, con particolare attenzione alla valorizzazione delle professionalità esistenti, all'integrazione del personale ed alla realizzazione di modelli innovativi nella gestione del personale.

Art. 15

Modificazioni o abrogazioni della presente convenzione

Le proposte di modificazioni della presente convenzione sono deliberate dalla Conferenza dei Sindaci a maggioranza assoluta dei componenti e sono sottoposte ai Consigli dei Comuni sottoscrittori, i quali deliberano, a maggioranza assoluta, entro i successivi sessanta giorni.

Con periodicità almeno biennale, la Conferenza dei Sindaci, sulla base di una relazione del Presidente, valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle presenti norme nonché la loro adeguatezza in rapporto alla evoluzione delle esigenze dell'Associazione e della sua comunità, e alla dinamica del quadro normativo di riferimento.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Convenzione si rinvia alla normativa vigente.

Art. 16

Disposizioni fiscali

La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/1986 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, Tabella allegata "B" al D.P.R. 26.10.1972, n. 642.

Letto, confermato e sottoscritto.

..... (Comune di)

..... (Comune di)

..... (Comune di)

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Barbati Angelo

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Massimiliano Alesio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che copia del presente verbale viene affisso all'albo comunale per la pubblicazione di
15 giorni consecutivi **dal 20.12.2014** **al 03.01.2015**

F.to **Il Messo Comunale**

Addì, 20.12.2014

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Massimiliano Alesio

PARERI DI COMPETENZA
(Art. 49 Comma 1° del D. Lgs. 267/2000)

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in
ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Massimiliano Alesio

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Trescore Cremasco lì, 20.12.2014

Il Segretario Comunale
Dr. Massimiliano Alesio